CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070 Tel. +39 011 9282888 / 9282105
C.F. 83002510010 Fax 011 928557
P.I. 03802700017 E-Mail: ufficiotecnico@comune.corio.to.it
www.comune.corio.to.it P.E.C.: info@pec.comune.corio.to.it

UFFICIO AMMINISTRATIVA

ORDINANZA N. 44/2026

IL SINDACO

Richiamato l'art. 15 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e s.m.i..

Richiamato l'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114" e s.m.i..

Richiamata altresì la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di inizio delle vendite di fine stagione invernali (primo giorno antecedente l'Epifania e qualora coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite viene anticipato al sabato) ed estive (primo sabato del mese di luglio).

Richiamato l'art. 14 bis della suddetta Legge Regionale 28/1999, così modificato dalla Legge Regionale 30.06.2020, n. 14, che sancisce, al comma 1, che "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo*";

Vista la comunicazione della Regione Piemonte del 17.11.2026 prot. n. 22551/A2009C, assunta al protocollo del Comune di Corio al n. 9914 del 17.11.2026, con la quale viene comunicato ai Comuni il periodo in cui avranno inizio i saldi, secondo il seguente calendario:

- per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e, qualora coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

Pertanto, le date di inizio delle vendite di fine stagione nel 2027 corrispondono:
- per i saldi invernali: 5 gennaio 2027;
- per i saldi estivi: 3 luglio 2027.

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- Il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Inoltre, si specifica che, ai sensi dell'art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

Rilevato che al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata e che l'esercente è vincolato al rispetto dei periodi individuati dal Comune e sanzionabili ai sensi della legge, in caso di violazione.

Considerato che per consuetudine consolidata nel tempo, in questo Comune il periodo della vendita di fine stagione si è sempre svolto in un'unica scansione per la durata massima consentita dalla normativa, per cui non si ravvisa la necessità di modificare l'abitudine acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

D I S P O N E

Di fissare il periodo di svolgimento delle **VENDITE DI FINE STAGIONE:**

- **SALDI INVERNALI nell'arco di tempo 5 GENNAIO – 2 MARZO 2027;**
- **SALDI ESTIVI nell'arco di tempo 3 LUGLIO – 28 AGOSTO 2027.**

Ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., **l'esercente che intende effettuare le vendite di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale medesimo, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite,** indicando il periodo di svolgimento delle stesse, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, senza l'obbligo di comunicazione al Comune;

Nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;

Che ai sensi dell'art. 14 bis della Legge Regionale n. 28/1999 e s.m.i. **è vietato, lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi;**

Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore;

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;

L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Consumatori approvato con Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206 e s.m.i.;

COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3, 6 e 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15

del Decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Copia della presente, viene inviata all'Ufficio di Polizia Municipale, ai fini della vigilanza su quanto disposto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Corio, o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione.

Corio, 26 novembre 2026

IL SINDACO
MOTTA Sergio
Firmato digitalmente

